

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26393** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sandra Biglioli, presso il cui studio sito in La Spezia, Viale Italia, nr. 121, ha eletto domicilio mediante l'indicazione dell'indirizzo P.E.C., avverso l'INPS, sede di Nuoro, e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 14.04.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi e l'Avvocato Gianni Benevole delegato dall'Avvocato Sandra Biglioli, non rappresentati l'INPS e l'Agenzia delle Entrate;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già in servizio nella Marina Militare e titolare di trattamento pensionistico di anzianità, iscrizione nr. OMISSIS, lamenta che l'Istituto previdenziale non ha applicato l'esenzione dal pagamento dell'Irpef sul menzionato assegno di quiescenza, considerato che l'interessato è stato riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere, con Decreto del Ministero della Difesa, II Reparto Speciali Benefici, nr. OMISSIS, per avere contratto infermità in condizioni straordinarie di missione.

Con raccomandata inoltrata all'INPS di Nuoro in data 21.06.2024, attraverso il locale Patronato, parte attrice ha richiesto l'applicazione della predetta esenzione ma la domanda è rimasta senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha dedotto che il diritto all'esonero dell'Irpef deve essere riconosciuto a favore di tutti i soggetti equiparati a vittima del dovere, a prescindere dal tipo di pensione in godimento, anche se non direttamente collegata all'infermità che ha determinato l'accertamento della prefata condizione, alla luce dell'articolo 1, comma 211, della Legge nr. 232 del 2016 e della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in materia; ha chiesto, pertanto, la condanna dell'INPS all'applicazione della descritta esenzione sulla pensione del proprio assistito, ponendo in pagamento l'assegno al lordo della ritenuta Irpef. In data 25.03.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo, allegando la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in materia, nr. 68 del

04.12.2025.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che ha assunto la rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, si è costituita in giudizio in modo non regolare con comparsa inviata via P.E.C. il 24.02.2026, significando che il predetto Ufficio finanziario ha provveduto a riesaminare l'istanza di rimborso dell'interessato ed è pervenuta alla determinazione di effettuare la restituzione delle somme inerenti alle annualità dal 2020 al 2023; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

L'Istituto previdenziale, ritualmente evocato da parte attrice, non si è costituito in giudizio.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In via pregiudiziale, preme rimarcare che la domanda del ricorrente riguarda unicamente la richiesta di esonero della pensione dalla relativa tassazione Irpef, posto che l'istanza di rimborso delle somme concernenti tutti i ratei pregressi è devoluta pacificamente al Giudice tributario; ne discende, quale diretto corollario, che l'Agenzia delle Entrate difetta di legittimazione passiva e, pertanto, deve essere dichiarata la sua estromissione dal giudizio.

Venendo quindi al merito della questione demandata alla delibazione della Sezione, è sufficiente richiamare, a mente degli articoli 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. e 39, comma 2, lettera d) del Codice di giustizia contabile, le convincenti e condivisibili argomentazioni esplicitate dalla Sezione Giurisdizionale Liguria nella Sentenza nr. 66/2025 del 26.09.2025, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza; in particolare, preme rilevare

che l'esenzione Irpef spetta, in presenza del presupposto concernente l'equiparazione a vittima del dovere, su qualsiasi trattamento pensionistico di cui l'interessato risulti titolare, senza alcuna specificazione o distinzione, non essendo pertanto necessario che si tratti di pensione privilegiata che trovi titolo nell'infermità permanente subita a causa del servizio prestato. Anche l'Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione versata in atti dalla difesa di parte attrice, ha propugnato siffatto indirizzo interpretativo estensivo, aderendo alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sullo specifico punto.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'applicazione dell'esenzione Irpef sul trattamento pensionistico in godimento, per cui l'Istituto previdenziale dovrà corrispondere in futuro i relativi ratei dell'assegno al lordo della tassazione, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente Sentenza.

Spese compensate in virtù dell'oscillazione della giurisprudenza, delle difficoltà interpretative del quadro normativo di riferimento e della circostanza che la Risoluzione chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta soltanto in data 04.12.2025.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da OMISSIS e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente all'applicazione dell'esenzione Irpef sul trattamento pensionistico in godimento, per cui l'Istituto previdenziale dovrà corrispondere in futuro i

relativi ratei dell'assegno al lordo della tassazione, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente Sentenza.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14.04.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 21/04/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)